



## *Notizie europee dal 17 agosto al 5 settembre 2015*

### *In questa edizione:*

- *Carta Blu europea: consultazione pubblica*
- *Bevande alcoliche: lanciata consultazione*
- *Numero Unico Europeo di emergenza 112 su tutto il territorio italiano*
- *Istruzione e formazione più incisive nella prospettiva del 2020*
- *Corte di giustizia dell'Unione europea: l'Italia può applicare gli interessi composti al recupero di un aiuto di Stato*

### *17 agosto 2015 – Carta Blu europea: consultazione pubblica*

La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica, che scadrà il prossimo 30 settembre, per contribuire a promuovere una politica europea di migrazione economica efficace al fine di raggiungere gli obiettivi in termini di lavoro. Una sezione di questa consultazione è dedicata alla Carta Blu dell'UE.

La Carta Blu regola l'ingresso in Europa e, quindi, anche in Italia, dei lavoratori altamente qualificati, al di fuori delle quote stabilite dal decreto flussi, rappresentando uno strumento che la Commissione europea vuole migliorare, anche conoscendo l'opinione di tutti i cittadini, italiani ed europei.

Si tratta di un vero e proprio permesso di soggiorno, previsto per quei lavoratori altamente qualificati, in possesso di idonei titoli di studio e attestati di qualifica professionale rilasciati dai loro paesi, ed aventi i requisiti per il valido riconoscimento negli Stati membri dell'UE. La Carta Blu permetterà l'ingresso e il soggiorno in Italia ai lavoratori particolarmente qualificati che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite, per conto o sotto la direzione di un'altra persona fisica o giuridica nell'UE.

Approfondimenti sulla Carta Blu europea sono disponibili sul sito del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro.

Per assistenza alla compilazione del questionario o per inviare suggerimenti si può scrivere a:

[dgimmigrazione@lavoro.gov.it](mailto:dgimmigrazione@lavoro.gov.it)

[dgimmigrazionedivIII@lavoro.gov.it](mailto:dgimmigrazionedivIII@lavoro.gov.it)

### *28 agosto 2015 – Bevande alcoliche: lanciata consultazione*

La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica per determinare se è possibile modificare alcune regole relative ai diritti di accisa sulla birra, il vino e altre bevande alcoliche per lottare contro la frode fiscale e la vendita di alcol contraffatto. La Commissione cerca anche di sapere se una semplificazione di queste regole e una riduzione dei diritti di accisa potrebbero essere utili ai piccoli produttori e ai produttori artigianali di alcol.

Le associazioni dei consumatori, i produttori di alcol, i venditori al dettaglio e le altre parti interessate sono invitate a dare il loro parere su argomenti come l'interesse stabilire esoneri e tassi comuni ridotti, in particolare per i piccoli produttori di bevande alcoliche e i produttori artigianali. L'obiettivo della consultazione è anche di sapere se i cittadini dell'Unione sono bene informati sulle bevande consumate. Ad esempio, l'alcol venduto a basso prezzo ha più probabilità di essere contraffatto e, cosa più importante, contiene sostanze chimiche nocive?

La consultazione, che durerà tre mesi, permetterà di determinare quali modifiche potrebbero essere portate alla direttiva attuale sulle strutture dei diritti di accisa (direttiva 92/83/CEE), che esiste da oltre venti anni. Essa intende, inoltre, creare condizioni di concorrenza uguali tra i produttori di alcol assicurando un'applicazione corretta ed efficace delle regole europee.

[http://ec.europa.eu/taxation-customs/common/consultations/tax/2015\\_alcohol\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation-customs/common/consultations/tax/2015_alcohol_en.htm)

### ***29 agosto 2015 – Numero Unico Europeo di emergenza 112 su tutto il territorio italiano***

La legge n. 124/2015 intitolata “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” all'art. 8 “Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato” delega il Governo ad adottare entro 12 mesi uno o più decreti per attuare modifiche agli enti pubblici tra cui (comma 1 lettera a): “istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalità definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”.

Il NUE di emergenza 112 è stato istituito nel 1991 quando gli Stati membri hanno deciso di adottarlo per tutte le chiamate di soccorso. Una decisione ribadita dieci anni dopo con la direttiva 2002/22/CE, che detta regole più specifiche relativamente al sistema integrato e coordinato di gestione delle risposte. Ma il 112 in Italia non sarà l'unico numero europeo di emergenza, almeno per il momento. Fino a quando, infatti, non sarà varato il decreto attuativo previsto dalla legge n. 124/2015, resteranno attivi gli altri numeri come il 113, 115 e 118. In molti paesi europei, comunque, il 112 non ha sostituito gli altri numeri di emergenza nazionali esistenti. Solo Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, Malta e Romania hanno optato per il 112 come il loro unico numero di soccorso.

Secondo il modello adottato da vari Paesi europei, il NUE canalizza tutte le telefonate di emergenza in un'unica Centrale Operativa (Call center NUE 112) dove appositi operatori smistano le chiamate, dopo aver localizzato il chiamante e individuata l'esigenza, all'ente competente per la gestione dell'evento di emergenza: Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria.

Ormai operativo in qualsiasi parte dell'Unione, il 112 è un numero contattabile gratuitamente da un telefono fisso o da un cellulare e gli operatori sono in grado di rispondere alle chiamate, non solo nella loro lingua nazionale, ma anche in inglese e francese.

### ***1° settembre 2015 – Istruzione e formazione più inclusive nella prospettiva del 2020***

Una relazione congiunta della Commissione e degli Stati membri sollecita il rafforzamento della cooperazione nel campo dell'istruzione e della formazione nella prospettiva del 2020, in particolare al fine di promuovere l'inclusione sociale nelle scuole di tutta l'Europa.

Il progetto di relazione congiunta della Commissione e degli Stati membri chiede che i sistemi di istruzione e di formazione europei siano maggiormente inclusivi nel contesto delle più ampie iniziative adottate per affrontare le sfide più urgenti che incombono sulla nostra società.

Il Consiglio dell'Unione europea dovrebbe adottare la relazione entro la fine dell'anno. La relazione propone anche di fissare le nuove priorità per un periodo di cinque anni al posto dei precedenti cicli triennali in modo da assicurare un impatto di più lungo periodo. Le sei nuove priorità proposte dalla Commissione sono:

- abilità e competenze pertinenti e di elevata qualità con un'attenzione per i risultati, le possibilità di occupazione, l'innovazione e la cittadinanza attiva;
- educazione inclusiva, uguaglianza, non discriminazione e promozione delle competenze civiche;
- istruzione e formazione aperte e innovative, con una piena adozione degli strumenti dell'era digitale;
- un forte sostegno agli educatori;
- trasparenza e riconoscimento delle competenze e delle qualifiche per facilitare la mobilità dell'apprendimento e del lavoro;
- sostenibilità negli investimenti, nella resa e nell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione.

### ***3 settembre 2015 – Corte di giustizia dell'Unione europea: l'Italia può applicare gli interessi composti al recupero di un aiuto di Stato***

La sentenza della Corte di giustizia dell'UE riguarda alcune società prestatrici di servizi per conto dei comuni in Italia. Nei primi anni 90, l'Italia ha concesso a queste aziende alcune esenzioni fiscali e alcuni prestiti preferenziali. Le aziende interessate erano, in particolare, esonerate dall'imposta sulle società e potevano contrattare prestiti a tasso di interesse ridotto.

Tramite una decisione del 2002, la Commissione ha ritenuto che questi esoneri fiscali costituissero aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune ed ha ingiunto all'Italia di recuperarli. Varie società, tra cui ASM Brescia e AEM, hanno presentato, come l'Italia, ricorso al Tribunale dell'Unione europea per chiedere l'annullamento della decisione della Commissione. Tutti questi ricorsi sono stati respinti nel 2009.

Tramite una sentenza del 2006, la Corte ha constatato che l'Italia aveva mancato ai suoi obblighi per il mancato recupero degli aiuti presso i beneficiari. In seguito a questa sentenza, l'Italia ha preso nel 2008 le misure necessarie per recuperare gli aiuti in questione. Essa ha previsto, in particolare, che, tramite un rinvio ad un regolamento dell'Unione entrato in vigore nel 2004, cioè posteriormente alla decisione della Commissione del 2002, le somme da recuperare sarebbero state sottoposte a interessi composti.

Su questa base, le autorità italiane hanno richiesto alle società ASM Brescia e AEM, che nel frattempo si sono fuse per formare la società A2A, il rimborso di 170 milioni di euro dovuti a titolo dell'imposta sulle società e non versati a causa dell'esonero concesso dall'Italia e il rimborso di 120 milioni di euro dovuto agli interessi composti. A2A ha, quindi, contestato la base di calcolo degli interessi davanti alla giustizia italiana. La Corte suprema di cassazione ha chiesto alla Corte di giustizia se la normativa italiana potesse prevedere interessi composti in riferimento ad un regolamento che non era ancora applicabile alla data nella quale il recupero degli aiuti era stato ordinato dalla Commissione.

Nella presente sentenza, la Corte ricorda che, nel periodo in cui la Commissione ha ordinato il recupero degli aiuti, il diritto dell'Unione non stabiliva se gli interessi dovevano essere calcolati su una base semplice o composta. Essa rileva, inoltre, che, dato che la decisione del recupero degli aiuti era stata adottata prima dell'entrata in vigore del regolamento dell'Unione in questione, il fatto di sapere se gli interessi dovessero essere calcolati su una base semplice o su una base composta non era regolato all'epoca da nessuna disposizione del diritto dell'Unione, tanto più che la pratica della Commissione in vigore allora rinviava, su questo punto, al diritto nazionale. Spettava, quindi, solo al diritto italiano determinare se il tasso d'interesse doveva essere determinato su una base semplice o composta.

La Corte ricorda, inoltre, che quando una misura nazionale mette in atto il diritto dell'Unione, lo Stato membro interessato deve rispettare i principi generali del diritto dell'Unione, come i principi di sicurezza giuridica e di protezione della fiducia legittima. La Corte verifica, dunque, se la normativa italiana rispetta questi principi. A questo proposito, la Corte ricorda che il principio di protezione della sicurezza giuridica si oppone al fatto che un regolamento sia applicato retroattivamente ad una situazione acquisita anteriormente alla sua entrata in vigore e che, se la legge nuova vale solo per l'avvenire, essa si applichi anche agli effetti futuri di situazioni nate nel periodo di validità della vecchia legge. In effetti, gli avvisi di imposizione che prevedevano interessi composti sono stati notificati all'azienda A2A posteriormente all'entrata in vigore della normativa italiana che prevede il calcolo degli interessi su una base composta. Dal momento che l'aiuto di Stato in causa non era stato recuperato e non era stato neppure oggetto di avviso d'imposizione alla data di entrata in vigore della normativa italiana, quest'ultima non avrebbe potuto essere considerata come riguardante una situazione acquisita anteriormente. Pertanto, la normativa italiana non possiede effetti retroattivi e si limita ad applicare una normativa nuova agli effetti futuri di situazioni nate quando era in vigore la normativa anteriore.

D'altra parte, tenuto conto del lungo intervallo di tempo trascorso tra l'adozione della decisione di recupero della Commissione nel 2002 e l'ordine di recupero emesso dalle autorità italiane nel 2009 nei confronti di A2A, si deve considerare che l'applicazione di interessi composti costituisce un mezzo particolarmente appropriato allo scopo di arrivare ad un annullamento del vantaggio concorrenziale conferito illegalmente alle aziende beneficiarie dell'aiuto di Stato interessato.

*Fiamma Zambrini*